

Comune di Cento

Rep. n. __ del __/__/2022

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' E SERVIZI PER GLI A.S. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

FRA

il Comune di Cento, Codice Fiscale 81000520387 rappresentato dal Dirigente di Servizi alla Persona, Dott. Mauro Zuntini, domiciliato per la sua carica presso la Casa Comunale, che agisce in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. __ del __/__/2022

E

- l'Istituzione Scolastica "Guercino", Codice Fiscale 90012650389, rappresentata legalmente dal dirigente scolastico pro-tempore, Dott.ssa Anna Tassinari, domiciliata per la sua carica presso la sopra citata Istituzione Scolastica il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. __ del __/__/2022;
- l'Istituzione Scolastica "G. Pascoli", Codice Fiscale 90012640380, rappresentata legalmente dal dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Laura Riviello domiciliata per la sua carica presso la sopra citata Istituzione Scolastica il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. __ del __/__/2022;
- l'Istituzione Scolastica III "F. Lamborghini", Codice Fiscale 90012630381, rappresentata legalmente dal dirigente scolastico pro-tempore, Dott. Paolo Valentini, domiciliato per la sua carica presso la sopra citata Istituzione Scolastica il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. __ del __/__/2022;
- l'Istituzione Scolastica IV Istituto Comprensivo, Codice Fiscale 90012620382, rappresentata legalmente dal dirigente scolastico pro-tempore, Dott.ssa Cristina Pedarzini, domiciliata per la sua carica presso la sopra citata Istituzione Scolastica il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. __ del __/__/2022;

Premesso che:

- l'art. 8 della Legge 124/99 recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*" ha abrogato norme di legge che prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli EE.LL. disponendo il trasferimento dei collaboratori scolastici dalle dipendenze dei Comuni ai ruoli statali;
- il D.M. n. 184/99, attuativo del predetto articolo, ha disposto che il suddetto personale fosse a carico degli Enti Locali fino al 31/12/99 con conseguente inquadramento negli organici statali a decorrere dal 01/01/2000;
- il medesimo D.M. n. 184/99, all'art. 7, prevede che il personale che passa allo Stato sia tenuto al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nei profilo statale;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le Associazioni degli Enti Locali e i Sindacati della Scuola sulle funzioni del personale ausiliario transitato allo Stato, siglato il 12/09/00, stabilisce, all'art. 2, lettera E), che gli oneri relativi all'apertura delle scuole durante i periodi di interruzione dell'attività didattica per attività promosse e organizzate dagli Enti Locali sono a carico di questi ultimi, e che i rapporti tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali devono essere regolati da apposite Convenzioni;

- che il citato Protocollo d'intesa, agli artt. 3 e 4, individua le caratteristiche di tali Convenzioni e fornisce indicazioni generali circa l'entità delle risorse che l'Ente Locale deve trasferire alle scuole ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola per l'esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell'ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell'Ente Locale;
- il Protocollo sottoscritto il 12 settembre 2000 per lo svolgimento dei servizi cosiddetti "misti" è tuttora in vigore, come precisato nella nota del MIUR, n. 310 del 10 agosto 2001, in cui fu riportato l'accordo raggiunto tra ANCI e MIUR sulla validità della Intesa fino ad una sua nuova revisione;
- i servizi di accoglienza e sorveglianza degli alunni, in applicazione dell'art. 35, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 *"rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche"* e sono pertanto definitivamente attribuiti alla competenza dei collaboratori scolastici e quindi dell'Istituzione Scolastica sia per gli alunni che permangono nella scuola prima e dopo l'orario delle lezioni, per motivi di trasporto scolastico, sia per quelli ai quali tale permanenza viene concessa dalla scuola per corrispondere ai bisogni delle famiglie;
- il C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009 sottoscritto in data 29/11/07 (G.U. n. 292 del 17/12/07 – S.O. n. 274) all'art. 46 prevede specifici profili professionali per il personale ATA dello Stato individuati dalla tabella A allegata al contratto stesso;
- la suddetta Tabella A - profili di area del personale ATA - prevede che detto personale *"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47"*;
- in conseguenza il nuovo profilo professionale dei collaboratori stabilisce che *"rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza ed assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche"* e pertanto i collaboratori scolastici sono tenuti all'interno del normale orario di lavoro all'effettuazione di tali prestazioni;
- la esplicitazione che la vigilanza e l'assistenza agli alunni dovuta da parte dei collaboratori, durante la consumazione del pasto, debba essere intesa come "ordinaria" chiarisce da una parte che non sono esigibili funzioni straordinarie e dall'altra che è una presenza di personale legislativamente prevista come normale, istituzionale e quindi non più collegata alla corresponsione di compensi da parte dei Comuni, neppure sotto forma di fruizione del pranzo gratuito;
- la declaratoria del profilo del personale con qualifica di collaboratore scolastico del contratto della Scuola del 24 luglio 2003, prevede che tali figure svolgano *"compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche..."* e pertanto è opportuno fornire una interpretazione della durata della dizione *"immediatamente"* riferendosi al significato letterale dell'espressione *"immediatamente"* che indica unicamente la necessità che il servizio in questione debba essere svolto senza soluzione di continuità con l'inizio ed il termine delle attività didattiche,

senza aggiungere nulla in relazione a quanto debba durare tale servizio;

- la legge disegna all'interno della scuola periodi orari in cui gli alunni sono affidati ai docenti e ai collaboratori, e periodi in cui sono affidati solo e direttamente ai collaboratori. I periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche sono propri del secondo genere. Pertanto per valutare la lunghezza di tali periodi occorre, caso per caso, verificare quando abbia inizio e fine l'attività didattica;
- è ancora valida anche la distinzione tra i "*brevi periodi*" di sorveglianza degli alunni nei momenti antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche (Intesa art. 2, lett. D) e le attività che, pur sempre collocate nei momenti antecedenti o successivi l'orario delle attività didattiche, si svolgono per periodi di maggiore durata temporale e che sono definite, nel protocollo in questione, "*attività dei pre e post scuola lunghe con valenza educativa*" (Intesa art. 2, lett. C).
- l'accoglienza e la sorveglianza per "*brevi periodi*" compete obbligatoriamente alla scuola e nessun onere può essere posto a carico dell'ente locale per lo svolgimento di tale funzione;
- il pre e post scuola "*lungo*" e "*con valenza educativa*" rappresenta di per sé un servizio aggiuntivo, facoltativo che può essere attivato o dal Comune o dalla scuola, in relazione alla domanda espressa da un numero congruo di utenti e compatibilmente con le risorse disponibili. ove sia la scuola ad ampliare la propria offerta oltre l'orario massimo, su richiesta dei genitori, questi potranno concorrere alla realizzazione del servizio, se invece la scuola attiverà il servizio su richiesta del Comune, l'ente locale potrà concorrere alla realizzazione di tale attività, con risorse proprie e/o con il contributo dei genitori;
- quanto alla quantificazione del tempo entro il quale i periodi potranno essere considerati "*brevi*" ovvero "*lunghi*", secondo le intese raggiunte durante la stesura del Protocollo, potranno essere considerati "*brevi*" i periodi fino a trenta minuti, mentre per periodi che superino tale entità temporale si dovranno, ove possibile, compatibilmente con il numero dei richiedenti e con le risorse disponibili, organizzare attività di pre e post scuola con valenza educativa;
- la definizione dei compiti attribuibili ai collaboratori statali come deriva dalla finanziaria 2003 e dal Contratto di lavoro della Scuola del 24 luglio 2003;
- le scuole esprimono la propria autonomia organizzativa e didattica anche attraverso il POF, il Piano dell'offerta formativa che è la carta d'identità della scuola: in cui vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività, facendo sì che in un territorio si crei una pluralità di offerta;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, particolarmente, il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 attuativo della legge citata per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo hanno conferito nuovi strumenti di flessibilità alle scuole autonome e che l'elaborazione annuale dei Piani dell'Offerta Formativa è l'occasione per le istituzioni scolastiche di dotarsi di percorsi formativi individualizzati e caratterizzanti (i piani di studio personalizzati) che, pur aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, raccolgono e rispondono alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui le scuole operano;
- l'organizzazione scolastica è attualmente rimessa al Dirigente Scolastico, che è anche personalmente responsabile (art. 3, comma 3, del D.P.R. 275/99) della attivazione dei necessari rapporti con gli enti locali per la realizzazione di un POF che rifletta le esigenze del contesto sociale ed economico locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa, (comma 2, art. 3 del D.P.R. 275/99);
- il Dirigente Scolastico è anche titolare della competenza dell'ampliamento del POF dell'articolo 21, comma 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nel cui ambito sono ricomprese attività di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, di

utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici;

- ove le famiglie richiedano un servizio che comporti la presenza dei collaboratori nelle loro funzioni di istituto, entro il periodo dei trenta minuti stabilito correntemente per il pre e post scuola breve, sarà il Dirigente Scolastico che stabilirà la lunghezza della loro prestazione, che ovviamente non potrà essere ridotta in modo tale da annullare di fatto il disposto legislativo;
- è opportuno che tra l'Amministrazione Comunale e la scuola vengano stipulati protocolli d'intesa onnicomprensivi, nei quali a fronte di una concertazione sulla programmazione delle attività scolastiche non didattiche il Comune riconosca la necessità di dedicare risorse al buon funzionamento della scuola, concordando su una ottimale individuazione delle priorità da sostenere.
- la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 che enuncia i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 la cui traduzione dei principi basilari in "azioni" dei principi basilari è stata effettuata attraverso il documento "Costruire città amiche delle bambine e dei bambini (2004 Unicef – Centro Ricerca Innocenti) all'interno del quale, con semplicità e chiarezza vengono indicati gli aspetti sui quali è necessario un impegno concreto al fine di attuare la Convenzione Onu, e più in generale promuovere una migliore qualità di vita per tutti i cittadini;

Visti

- il D.P.R. n. 616/77, artt. 42 e 45, che trasferiscono le funzioni inerenti all'Assistenza Scolastica in capo ai Comuni;
- il D.Lgs. n. 112/98, che attribuisce compiti e funzioni concernenti l'assistenza scolastica agli Enti Locali;
- la Legge Regionale n. 26/01, che prevede, tra le altre, in capo agli Enti Locali la promozione di interventi relativi ai servizi di mensa, ai servizi di trasporto, ai servizi di integrazione scolastica per soggetti in situazione di handicap, ai progetti volti al miglioramento del sistema scolastico;
- la Legge n. 23/96, che stabilisce in capo a Comuni e Province competenze in tema di edilizia scolastica, in particolare per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;

Considerato che l'art. 3 della legge n. 23/1996 ha poi introdotto una lata categoria di "spese varie di ufficio" a carico dei comuni e delle province, per le scuole di rispettiva competenza, e che la Corte di Cassazione (da ultimo, V Sez., Sent. n. 17617/2004 del 1 settembre 2004) ha chiarito che l'art. 3 della legge n. 23/1996, con la dettagliata elencazione delle spese poste a carico degli enti locali, *"...inequivocabilmente amplia le incombenze dei Comuni rispetto alla pregressa normativa, ed, inoltre, nella parte in cui fa su di loro gravare oneri attinenti all'effettivo uso degli edifici scolastici, quali quelli relativi alle predette utenze e forniture, introduce specifiche deroghe al principio della ripartizione, fra i Comuni medesimi e lo Stato, delle spese rispettivamente riguardanti la gestione degli edifici e la gestione delle attività d'istruzione. Il carattere eccezionale di tali deroghe osta ad un'esegesi estensiva o ad un'applicazione analogica della norma stessa, quando demanda ai Comuni le "spese varie d'ufficio", e quindi esige d'interpretare la relativa espressione in linea con il significato letterale, vale a dire riferita alle spese generali (similari a quelle di arredamento) che occorrono per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività scolastica,...*(quali quelli ad es. inerenti alla rimozione dei rifiuti);

Considerato che la formulazione dell'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 fa ritenere che fra le "spese varie d'ufficio" necessarie ad assicurare il normale funzionamento di

una scuola, assumibili dagli enti locali, possono annoverarsi quelle che abbiano una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli enti territoriali e corrispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione dell'immobile a sede scolastica, restando invece esclusi gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività didattica (Corte dei Conti Lombardia/8/2009/PAR);

Visti:

- il D. Lgs. n. 297/94, Testo Unico sulle disposizioni in materia di istruzione;
- la Legge 59/97, art. 21, la legge n. 440/1997;
- il D.P.R. n. 275 del 08/03/99, Regolamento attuativo dell'autonomia scolastica;
- la Legge n. 53 del 28/03/03 e il D. Lgs. 19/02/04 n. 59 inerente la riforma degli ordinamenti scolastici;
- il Decreto Legge 25/06/08, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008;
- l'art. 46 del D.L. 1 febbraio 2001, n. 44 per quanto concerne l'obbligo di rendicontazione a carico delle scuole, qualora trovi applicazione la disposizione sulla delega di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- la Legge 27 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004);
- l'art. 159 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*), che riproducendo in gran parte la precedente normativa, ha elencato testualmente gli oneri in materia a carico dei comuni: *"Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria"*;
- l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, dopo aver definito le strutture edilizie quali elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico, individua le competenze del comune nella realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- l'art. 3, c. 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 dispone inoltre che *"in relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1, i comuni e le provincie provvedono altresì alle spese varie d'ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti"*;
- la formulazione dell'art. 3, c. 2, della legge citata intende per *"spese varie d'ufficio"* le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento della scuola che hanno una diretta correlazione con la gestione dei locali forniti dagli enti locali e corrispondano alla specifica finalità di rendere effettiva la destinazione dell'immobile a sede scolastica, restando invece esclusi gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività didattica;
- che tale norma attribuisce quindi ai Comuni l'onere di provvedere sia alla fornitura dei locali e relativa manutenzione sia alle spese di funzionamento (manutenzione ordinaria, utenze, fornitura di beni e servizi, tra cui: acquisto di materiale di cancelleria e piccoli beni, servizi di facchinaggio, trasporto, manutenzione arredi e attrezzature, canoni di noleggio di attrezzature quali fax, centralini, fotocopiatrici, ecc.) relativamente alle scuole dell'infanzia, primarie secondarie di primo grado;
- l'art. 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dispone che *"Il contributo dello Stato alle spese, di competenza"*

degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento”;

- l’art. 3 della L. 4/1999 che richiama a sua volta i criteri di individuazione del personale docente avente diritto alla mensa gratuita di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*”;
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “*Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro*”, ed in particolare gli artt. 44, “*Programmazione generale*”, lettere b) e c), e 45 “*Programmazione territoriale*”;
- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “*Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale*”, ed in particolare l’art 8 “*Programmazione del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale*”
- la legge 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- l’art. 23 del D.l. 1 febbraio 2001, n. 44 “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche*” che consente all’ente locale di impartire le disposizioni circa la tenuta degli inventari dei beni del Comune di Cento concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche statali;
- il vigente Regolamento comunale per il servizio mensa scolastica approvato con Delibera di Consiglio n. 60 del 28 maggio 2012 e ss.mm. ed ii;
- il vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con Delibera di Consiglio n. 41 del 11 luglio 2013 e ss.mm.ed ii;
- il vigente Regolamento comunale per il servizio di doposcuola approvato con Delibera di Consiglio n. 98 del 28 settembre 2012 e ss.mm.ed ii;

Considerato altresì:

- il Comune di Cento mediante la presente convenzione eroga all’Istituzione Scolastica un contributo per la gestione economico-finanziaria degli oneri di funzionamento della scuola per l’anno scolastico 2022/2023, per le tipologie di spesa e di intervento previste dalla normativa vigente come descritto in premessa (spese varie d’ufficio, sanitarie, ecc.);
- il contributo assegnato di cui sopra copre anche eventuali spese connesse allo svolgimento di manifestazioni studentesche, sportive e non già sostenute dall’amministrazione comunale;
- che appare opportuno ripartire i contributi comunali agli Istituti Comprensivi tenendo conto dei seguenti parametri:

- numero totale classi facenti capo a ciascuna Istituzione Scolastica (come da organico di diritto);
- numero totale alunni iscritti (come da organico di diritto);

Parametro	Importi
numero classi	€ 125,00 per ciascuna classe
numero alunni	€ 11,50 per ciascun alunno

- che già il Comune di Cento, organizza progetti didattici rivolti alle Scuole di ogni ordine e grado e che tali progetti prevedono spesso, soprattutto per i plessi scolastici situati nelle frazioni del territorio comunale, il trasporto degli alunni presso le sedi delle attività didattiche;

- il Comune di Cento, compatibilmente con le risorse di bilancio, eroga alle Istituzioni Scolastiche un ulteriore contributo forfettario, finalizzato a supportare le spese di trasporto scolastico degli alunni in occasione degli spostamenti per le uscite didattiche, calcolato distribuendo lo stanziamento residuo disponibile in bilancio, in proporzione al numero degli alunni frequentanti ciascun istituto comprensivo;

Considerato altresì:

- in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 275/99, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, le medesime hanno acquisito l'autonomia finanziaria e gestionale con attribuzione delle relative competenze in capo ai Dirigenti Scolastici;

Viste le linee guida del trasporto scolastico e del servizio di mensa scolastici;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART. 1 – SERVIZIO MENSA

1. Il servizio di mensa scolastica (preparazione e trasporto dei pasti, fornitura del materiale accessorio alla gestione delle mense, preparazione dei tavoli per i pasti, distribuzione degli stessi, lavaggio e riordino delle stoviglie e dei piatti) sarà svolto per conto dell'Amministrazione comunale dall'impresa concessionaria del servizio.
2. E' in ogni caso di competenza dell'Istituzione Scolastica:
 - a) provvedere alla comunicazione giornaliera alla impresa concessionaria del numero e della tipologia dei pasti necessari, a mezzo fax o telefono o altro sistema informatizzato adottato dalla medesima impresa (es. tablet), da trasmettere, qualora richiesto, entro e non oltre le ore 9,00 della mattina. La comunicazione contiene l'elenco nominativo degli studenti e dei docenti cui dovrà essere somministrato il pasto, ed è redatta secondo modulistiche e/o modalità predisposte dall'Impresa concessionaria dal personale appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico e dallo stesso sottoscritto;
 - b) garantire l'ordinaria assistenza e vigilanza agli alunni durante la consumazione del pasto, se in orario scolastico, dando atto che il pasto gratuito spetta a tutto il personale insegnante che svolge l'orario settimanale con rientro pomeridiano nei giorni nei quali lo stesso effettua assistenza mensa;
 - c) verificare che i pasti ordinati per gli alunni si riferiscano ad alunni iscritti al servizio mensa e presenti nella giornata di ordinazione del pasto;
 - d) verificare che l'ordine dei pasti gratuiti per il personale docente sia rispondente a quanto previsto dall'art. 3 della L. 4/1999 e dal decreto ministeriale 16 maggio 1996;
 - e) verificare che i pasti ordinati per il personale educatore del servizio di sostegno comunale siano ordinati solo qualora sia stato concertato nell'ambito del PEI la presenza in servizio durante la somministrazione del pasto;
 - f) provvedere al pagamento al concessionario del servizio di ristorazione scolastica dei pasti ordinati in più rispetto agli aventi diritto per gli alunni, per i docenti e per gli educatori del servizio di sostegno.
3. L'Istituzione Scolastica si impegna, in occasione della presentazione delle domande per la fruizione del servizio di mensa scolastica ad agevolare l'impresa concessionaria nonché a fornire le informazioni alle famiglie circa le modalità di effettuazione del servizio e le tariffe applicate e quant'altro indispensabile per il buon funzionamento dello stesso.

ART. 2 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Il Comune di Cento trasferisce all'Istituzione Scolastica la gestione economico-finanziaria

degli oneri di funzionamento della scuola per l'anno scolastico 2022/2023, per le tipologie di spesa e di intervento previste dalla normativa vigente come descritto in premessa (spese varie d'ufficio, sanitarie, ecc.). Il contributo assegnato copre anche eventuali spese connesse allo svolgimento di manifestazioni studentesche, sportive e non già sostenute dall'amministrazione comunale.

2. Il contributo comunale viene calcolato sulla base dei seguenti parametri calcolati all'inizio di ciascun anno scolastico:

Paramento	Importo
numero classi	€ 125,00 per ciascuna classe
numero alunni	€ 11,50 per ciascun alunno

3. Il Comune di Cento, compatibilmente con le risorse di bilancio, eroga alle Istituzioni Scolastiche un ulteriore contributo forfettario finalizzato a supportare le spese di trasporto scolastico per gli alunni in occasione degli spostamenti per le uscite didattiche, calcolato distribuendo lo stanziamento residuo, disponibile in bilancio, in proporzione al numero degli alunni frequentanti ciascun istituto comprensivo.

ART. 3 – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' NEI PRE/POST SCUOLA ED ATTIVITA' EDUCATIVA NEI DOPOSCUOLA

1. Il servizio di trasporto scolastico sarà svolto per conto dell'Amministrazione comunale dall'impresa affidataria del servizio.
2. Il piano annuale del servizio di trasporto scolastico è predisposto sulla base dell'attività di concertazione degli orari scolastici, riducendo al minimo i disagi per la scuola e le famiglie. Tuttavia l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle linee guida sul trasporto scolastico, si riserva una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, comunque contenuta entro i trenta minuti dall'orario dell'inizio o della fine della lezioni.
3. Il pre e post scuola "lungo" e "con valenza educativa" è quel servizio che super i trenta minuti dall'orario di inizio o termine delle lezioni e rappresenta di per sé un servizio aggiuntivo facoltativo che l'Istituzione scolastica può attivare ampliando la propria offerta formativa
4. L'Amministrazione Comunale inoltre attiva sulla base delle domande degli utenti e delle risorse disponibili il servizio di doposcuola, che è un servizio di domanda individuale, organizzato con le modalità dalla stessa individuate nei locali delle istituzioni scolastiche ove vi è domanda da parte delle famiglie.

ART. 4 – SERVIZIO FORNITURA LIBRI DI TESTO

1. Il servizio di fornitura di libri di testo sarà svolto per conto dell'Amministrazione comunale dall'azienda affidataria dell'appalto.
2. Gli istituti scolastici, firmatari della presente convenzione, nel rispetto dei tetti di spesa ed entro il termine annualmente assegnato dal MIUR per l'approvazione delle adozioni dei libri di testo ovvero della scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, dovranno provvedere ad inoltrare all'Ufficio scolastico comunale l'elenco dei libri di testo adottati per l'anno scolastico successivo.
3. Gli istituti scolastici potranno ordinare i libri di testo solo per gli studenti residenti nel Comune di Cento, attenendosi al limite di costo previsto dal prezzario del Ministero dell'Istruzione di cui al D.M. n. 122 del 1 aprile 2021 e alla disponibilità dei libri di testo.
4. Gli istituti scolastici dovranno rendersi disponibili nei primi dieci giorni di settembre a ricevere nel proprio plesso scolastico di appartenenza i libri di testo richiesti e a verificare la corretta consegna degli stessi.

ART. 5 – SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

1. Le parti, al fine di dare attuazione al D.L. n. 65 del 13 aprile 2017 e in coerenza con le recenti linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6, approvate dal Ministero dell'Istruzione in data 13 ottobre 2021, pur non essendo ancora stato siglato l'accordo quadro tra Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale, condividono la necessità di promuovere e di valorizzare il Sistema integrato di educazione e di istruzione a livello territoriale ed a tal fine l'amministrazione comunale, attraverso la ricerca di finanziamenti regionali e statali e con risorse proprie si impegna a promuovere ed a condividere, in un'ottica di consolidamento e potenziamento delle attività pedagogico educative, l'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche.

ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

1. I contributi di cui al precedente articolo 2 confluiranno nel bilancio dell'Istituzione Scolastica con vincolo di destinazione rispetto alle attività della presente convenzione.
2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 della presente convenzione da parte del Comune di Cento sarà effettuata attraverso due rate così determinate:
 - prima rata: 50% - liquidata indicativamente entro il 31/12/2022;
 - seconda rata: 50% - liquidata indicativamente entro il 30 settembre 2023 qualora sia pervenuta la rendicontazione, riscontrata regolare, in tempo utile.
3. I contributi di cui all'articolo 2 della presente convenzione saranno gestiti dall'Istituzione Scolastica per i servizi oggetto della presente convenzione, che devono essere assunti preventivamente nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica, col solo obbligo di specifica rendicontazione finale, che dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 settembre 2023.
4. Il Comune di Cento si riserva la facoltà, motivando, di richiedere la presentazione di documentazione fiscale o simile a giustificare il rendiconto presentato confermato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000.
5. Eventuali utilizzi impropri delle risorse trasferite comporteranno corrispondente decurtazione dal contributo previsto per l'anno scolastico successivo, ovvero restituzione nel caso in cui non si proceda al rinnovo della convenzione.
6. Le economie conseguite al termine dell'anno scolastico e riscontrate sulla base della rendicontazione complessiva presentata dalla scuola dovranno essere restituite al Comune non appena possibile, oppure detratte dalla quota dovuta per l'anno scolastico successivo secondo determinazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – BENI COMUNALI CONCESSI IN USO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 1313 luglio 2015, n. 107.”* a trasmettere al Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cento, entro e non oltre il 15/01/2023, le variazioni alla consistenza dei beni concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche rispetto a quanto comunicato dall'amministrazione comunale con appositi elenchi allegando le schede di movimentazione degli stessi secondo i modelli *“Dismissione”* e *“Trasferimento”* allegati alla presente convenzione in parte integrante e sostanziale.
2. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano in ogni caso a trasmettere tempestivamente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale le variazioni ai beni stessi assumendosi ogni responsabilità in caso di mancata comunicazioni delle variazioni dei

beni stessi.

ART. 8 – CENTRI ESTIVI

1. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano a mettere a disposizione, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per quanto riguarda i Centri Estivi per l'anno 2022/2023, nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre nelle giornate dal lunedì al venerdì, del Comune di Cento, ovvero al soggetto dallo stesso individuato per la gestione, gli edifici scolastici sia nel capoluogo sia nelle frazioni.

ART. 9 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ELEZIONI E REFERENDUM NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. I servizi ausiliari in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie sono di competenza comunale.
2. L'Istituzione scolastica, utilizzando i collaboratori scolastici statali, in virtù di quanto stabilito nella presente convenzione, assolve ai compiti e alle funzioni del personale ausiliario necessarie per adibire i locali scolastici a seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali europee, politiche, regionali, comunali e referendum (es. spostamento banchi, pulizia locali, apertura e chiusura locali, vigilanza, ecc.). La pulizia e la sanificazione dei locali dopo lo svolgimento delle elezioni è garantito dal Comune, che si avvale di un'impresa di pulizia, nel rispetto degli eventuali Protocolli Covid-19, fino a conclusione degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
3. Tali funzioni sono svolte dai collaboratori scolastici statali all'interno delle funzioni aggiuntive previste dal vigente CCNL Istruzione e Ricerca con corresponsione di una indennità economica aggiuntiva e le modalità di recepimento preventivo della disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive, le forme di utilizzazione dello stesso, nell'ambito dell'orario di lavoro e l'attribuzione dei relativi compensi dovranno essere oggetto di specifici accordi da inserirsi nella contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica.
4. Il contributo finanziario onnicomprensivo alla realizzazione dei servizi di cui al presente articolo, che il Comune di Cento – Servizio Elettorale assegna per ogni turno elettorale, è definito in base ai criteri individuati nella circolare della Direzione centrale per i servizi elettorali e da indicazioni prefettizie, in un valore forfettario di € 400,00 per istituzione scolastica I "Il Guercino", Istituzione scolastica II "G. Pascoli", Istituzione scolastica III "F. Lamborghini", ed un valore forfettario di € 200,00 per l'Istituzione scolastica IV Istituto comprensivo, salvo, eventuali modifiche derivate da necessità specifiche da concordarsi caso per caso in forma espressa. Al termine delle consultazioni elettorali e referendarie, ciascuna istituzione scolastica redige un rendiconto per il Responsabile dei Servizi Demografici, per attestare le spese sostenute con il contributo erogato dal Comune di Cento.
5. Le elezioni che si tengono nelle medesime giornate (es. elezioni europee e amministrative) vengono considerate come unico turno inclusi eventuali ballottaggi.

ART. 10 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

Il trattamento di dati personali e sensibili relativi agli utenti delle attività dovrà essere effettuato unicamente in relazione alle finalità del progetto e in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto secondo quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e del D.Lgs 101 del 2018.

I dati saranno raccolti secondo i principi indicati dall'art. 4 del regolamento comunitario citato e le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza sul trattamento dei

dati previste dall'art. 32.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con la presente convenzione si intendono assolti tutti gli obblighi comunali nei confronti delle Istituzioni Scolastiche mediante l'assegnazione delle risorse di cui alla presente convenzione.
2. La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 e 2024/2025 e potrà essere rivista di comune accordo in caso di modificazione del quadro normativo di riferimento.
3. Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2 *bis* tariffa parte seconda - caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che intenderà provvedervi.
4. Agli effetti fiscali il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - tabella all. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, successive modificazioni.

Letto, approvato sottoscritto

p/il Comune di Cento
Dirigente Servizi alla Persona
e Servizi Culturali

f.to dott. Mauro Zuntini

p/ Dirigenti Scolastici

f.to dott.ssa Anna Tassinari

f.to dott.ssa Laura Riviello

f.to dott. Paolo Valentini

f.to dott.ssa Cristina Pedarzini

Ai sensi dell'art. 21 co. 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ed ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale.